



Principi generali dell'ordinamento sportivo e giustizia federale

Avv. Andrea CHIESURA

-Consigliere Federale-

Commissione giuridica

Roma – 24 febbraio 2018

Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti"

PREMESSA

QUALSIASI ORGANIZZAZIONE SOCIALE presuppone un **SISTEMA DI REGOLE**

(morali, giuridiche, scritte o consuetudinarie, pattizie od imposte).



ORDINAMENTO GIURIDICO

è un complesso di norme (regole) e di istituzioni mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. Esso si basa su norme giuridiche **COATTIVE**.

(altre organizzazioni sociali possono basarsi anche su regole NON COATTIVE → Famiglia, Gruppo religioso = regole morali)

Un ordinamento giuridico gode di buona salute se...

NORME CONDIVISE → valori ed obiettivi tendenzialmente comuni.

NORME EFFETTIVE


- PRIMARIE (che fissano diritti, obblighi, comportamenti da tenere oppure organizzative) sono accettate e seguite dalla maggioranza degli interessati.
- SECONDARIE (di reazione dell'ordinamento in caso di violazione delle norme primarie) sono tendenzialmente.

NORME NON CONDIVISIVE, MA EFFETTIVE → ordinamento giuridico di stampo **AUTORITARIO**

NORME CONDIVISE, MA NON EFFETTIVE → regna il disordine e si avvia il processo di **DISSOLUZIONE** dell'Ordinamento.

L'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

dall'art. 3 comma 1 della Carta Olimpica: *"Oltre al C.I.O., il Movimento Olimpico comprende le Federazioni Internazionali (FI), i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.), i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici (C.O.G.O.), le associazioni nazionali, le società e le persone"*



IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

Il CONI è la **CONFEDERAZIONE** delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). E' dotato di personalità giuridica di **DIRITTO PUBBLICO** e svolge i propri compiti in **AUTONOMIA** ed **INDIPENDENZA**.

COMPITI PRINCIPALI (cfr. art. 2 Statuto C.O.N.I.):

1. Presiede, cura e coordina l'**organizzazione delle attività sportive** sul territorio nazionale;
2. Detta i **principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive** e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
3. Detta i principi per **promuovere la massima diffusione della pratica sportive**;
4. Detta i principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia e contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport;

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.)

5. Detta i principi ed emana regolamenti in tema di **tesseramento** e utilizzazione degli atleti di provenienza estera;
6. Detta i principi per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive;
7. **Garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo (GIUSTIZIA SPORTIVA).**

Le Associazioni e le Società sportive, sulla base dell'attività praticata, costituiscono:

1. le Federazioni sportive nazionali (FSN) (**ciascuna è rappresentata di diritto nel Consiglio Nazionale del CONI**);
2. le Discipline sportive associate (DSA) (**tre rappresentanti eletti in Consiglio Nazionale del CONI**);
3. gli Enti di promozione sportiva (EPS) (**cinque rappresentanti eletti in Consiglio Nazionale del CONI**).

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (F.S.N.)

Art. 21 Statuo CONI

“Il CONI riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:

- a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici (N.B.: **unica organizzazione deputata a disciplinare uno specifico sport**);
- b) **affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO**, ove esistente, e gestione dell’attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di **democrazia interna** e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI.
- d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni”.

*Per ogni sport il CONI riconosce una sola Federazione

* Ogni Federazione può regolamentare più discipline (ad es. FISI, FISG etc.)

LO SPORT PROFESSIONISTICO

(cfr. Legge n. 91 del 23.03.81)

E' professionista sportivo, colui il quale esercita attività sportiva a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, **nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo**. Le Federazioni Sportive affiliate al CONI, che hanno riconosciuto il professionismo **per il solo settore maschile** sono:

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) *-fino al 2013-*

Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.)

Federazione Motociclistica Italiana (FMI) *-fino al 2011-*

Federazione Italiana Golf (F.I.G.)

Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.)

Non sono professionisti o comunque non lo sono mai stati: Adriano Panatta (tennis), Pietro Mennea (atletica leggera), Valentina Vezzali (scherma), Federica Pellegrini (nuoto), Carolina Kostner (pattinaggio), Alberto Tomba (sci), Armin Zoggeler (slittino), Federica Pellegrini (nuoto), Andrea Lucchetta (pallavolo).

IN ITALIA NON CI SONO GIOCATORI DI BILIARDO PROFESSIONISTI! (Resta la possibilità di ricevere dei compensi a tassazione nulla o agevolata e dei rimborsi spese, senza perdere lo status di Sportivo Dilettante). A parità di ingaggio, il costo per una società sportiva professionistica è superiore di circa il 55%rispetto al costo che deve sopportare una società sportive dilettantistica.

Rapporto di natura dilettantistica: mancanza di tutele = **NO** contributi, **NO** pensione, **NO** maternità, **NO** tutela infortuni sul lavoro.

LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE (D.S.A.)

Art. 24 Statuto CONI

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all'apposito regolamento, le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonchè conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro. Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione sportiva nazionale.

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (E.P.S.)

Art. 26 Statuto CONI

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione la organizzazione di **attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

F.S.N. e D.S.A.: una per ogni disciplina sportiva. Attività agonistica di vertice verticale.

E.P.S.: ognuno organizza diverse discipline sportive. Attività promozionale di base orizzontale.

Svolgono attività competitiva ma **non possono assegnare titoli di campione d'Italia.**

F.I.Bi.S.

Costituisce un ordinamento giuridico di tipo **PRIVATO = ASSOCIAZIONE CON PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO** (cfr. **D.Lgs. 15/04**).

Tutte le regole (organizzative e di comportamento) sono di origine **PATTIZIA** (contrattuale), nei limiti e con l'osservanza delle norme statali (ad es. Codice Civile) e dei princìpi stabiliti dal CONI.

FONTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO F.I.BI.S.

- Norme e leggi statali
- Princìpi e regolamenti CONI
- Statuto F.I.Bi.S.
- Regolamento Organico F.I.Bi.S.
- Regolamenti e Delibere F.I.Bi.S.

LA GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.Bi.S

I PRINCIPI REGOLATORI SONO IMPOSTI DAL CONI

- **CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI** (Delibera Consiglio Nazionale del 30.10.12)
- **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CONI** (Delibera Consiglio Nazionale del 10.02.15 approvata con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri il 03.04.15).

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI → *“specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità”* **VALIDI INDEROGABILMENTE** per tutte le Federazioni Sportive e le Discipline Associate (le Federazioni/Discipline possono solo **INTEGRARE** *“con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività”* -cfr. Disposizione finale).

LA GIUSTIZIA SPORTIVA F.I.Bi.S

PRINCIPI FONDAMENTALI CONI:

Art. 1 → Osservanza della disciplina sportiva (osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia)

Art. 2 → Principio di lealtà

Art. 3 → Divieto di alterazione dei risultati sportivi (Frode sportiva, Illecito sportivo)

Art. 4 → Divieto di doping

Art. 5 → Principio di non violenza

Art. 6 → Principio di non discriminazione (in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche)

Art. 7 → Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione (di altre persone o di organismi)

Queste disposizioni stabiliscono principi/valori che Voi CONDIVIDETE?

N.B.: Nel nuovo Regolamento di Giustizia tali principi sono specificati ed integrati nel Titolo II ("Codice Disciplinare") -Artt. da 6 a 41.

ATTENZIONE: la tipizzazione delle fattispecie NON è assoluta. Comportamenti non menzionati possono comunque essere sanzionati qualora costituiscano una violazione al **PRINCIPIO GENERALE DI LEALTA'** (cfr. Art. 1 Reg. Giust. F.I.Bi.S.)

CASO PRATICO n.1

Tizio e Caio sono padre e figlio. Giunti in finale di batteria, il padre, sapendo che il figlio ultimamente è depresso perchè ha perso il lavoro e la moglie l'ha lasciato, si accorda col figlio per lasciarlo vincere.

Vi è un illecito disciplinare?

Tizio e Caio violano la disposizione di cui all'Art. 11 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. avendo commesso un **ILLECITO SPORTIVO**.

*1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad **alterare lo svolgimento o il risultato di una gara** ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.*

*2. L'illecito sportivo è punito, per il tesserato e per l'affiliato responsabile, con **sanzione pecuniaria** e con la **sospensione da sei mesi fino alla RADIAZIONE**. La sanzione è aggravata per gli Ufficiali di Gara, a cui sarà altresì comminata la sanzione accessoria di cui all'art. 42, lett. l.*

CASO PRATICO n.2

Tizio e Caio, giunti in finale di batteria si accordano che sia Caio a vincere (con spartizione del rimborso previsto).

Vi è un illecito disciplinare?

Commettono un **ILLECITO SPORTIVO**.

N.B.: Le diverse motivazioni di cui al caso 1 rispetto al 2 potranno essere valutate dal Giudice come circostanze attenuanti o aggravanti per stabilire la lunghezza della squalifica (più o meno pesante).

CASO PRATICO n.3

Tizio e Caio arrivano in finale di batteria. Tizio non può andare a disputare le finali e, senza dire nulla, lasciare vincere l'avversario giocando senza la necessaria attenzione.

Vi è un illecito disciplinare?

Tizio viola la disposizione di cui all'Art. 28 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. ("**MASSIMO IMPEGNO**").

- 1. I giocatori si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro;*
- 2. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione di questa norma comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle sanzioni dell'**ammenda** e della **sospensione fino a tre mesi**.*

In questo caso non c'è accordo (illecito sportivo), ma si ha comunque un'alterazione del risultato sportivo dovuta alla condotta di uno dei due Atleti.

CASO PRATICO n.4

Tizio vince la batteria e non si presenta al girone finale perchè in concomitanza è fissata la cresima del figlio, già programmata da tre mesi.

Vi è un illecito disciplinare?

CASO PRATICO n.4

Tizio viola la disposizione di cui all'Art. 25 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. ("**ASSENZA**").

*1. Fermi comunque gli obblighi di versamento della quota dovuta, l'Atleta che, iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo, è soggetto alla **sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisiti**;*

2. La sanzione è aumentata qualora l'Atleta: 1) non abbia tempestivamente avvisato l'Organizzatore o il Direttore di Gara; 2) sia testa di serie; 3) abbia partecipato lo stesso giorno ad altra manifestazione; 4) resti assente dalla partecipazione alle fasi finali; 5) la formula di gioco prevista sia quella del girone all'italiana; 6) sia recidivo.

3. Qualora concorressero più circostanze aggravanti di cui al punto precedente, congiuntamente all'ammenda, è inflitta la sanzione della sospensione fino ad un massimo di trenta giorni.

Tizio non si sarebbe dovuto iscrivere alla gara sapendo che aveva un impegno concomitante alle finali. Anche in questo caso vi è una potenziale alterazione del risultato sportivo della manifestazione (Tizio, partecipando al girone finale, avrebbe potuto vincere il torneo o comunque battere il suo primo avversario che poi, in ipotesi, ha effettivamente vinto il torneo).

CASO PRATICO n.5

Tizio, tramite il Responsabile del proprio C.S.B., si iscrive ad un torneo al quale non si presenta senza avvisare e senza addurre valida motivazione.

Vi è un illecito disciplinare?

Violazione dell'art. 25: Assenza.

CASO PRATICO n.6

Tizio, al momento di tesserarsi, dichiara di non esser mai stato tesserato F.I.Bi.S. Gli viene rilasciata la tessera di terza categoria. In seguito si scopre che nel 2004 era stato tesseato come seconda categoria.

Vi è un illecito disciplinare?

Tizio viola la disposizione di cui all'Art. 10 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. ("**FRODE SPORTIVA**")

1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età, sui requisiti personali o su altri necessari, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.

CASO PRATICO n.7

Tizio è possessore di una stecca rientrante fra i “Marchi storici” sulla quale ha apposto un bollino di omologazione F.I.Bi.S. falso. Va in gara. Gioca la prima partita e vince. Subito dopo il Direttore di Gara (o l'Arbitro) si accorge dell'anomalia.

Che succede?

Tizio commette una FRODE SPORTIVA (azione fraudolenta tendente ad eludere norme per la partecipazione all'attività agonistica).

CASO PRATICO n.8

Tizio perde la semifinale di un torneo e se ne va senza presenziare alla premiazione.

Che succede?

Tizio viola la disposizione di cui all'Art. 26 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. ("**PREMIAZIONE**")

- 1. Gli Atleti partecipanti alle finali di una manifestazione che si classifichino ai **primi quattro posti** devono presenziare alla cerimonia finale di premiazione, se viene effettuata lo stesso giorno.*
- 2. L'obbligo è da intendersi esteso ai primi otto classificati qualora, prima dell'inizio delle finali, ciò fosse comunicato agli Atleti dal Direttore di Gara.*
- 3. La violazione di tale norma comporta la confisca parziale o totale dei premi.*

CASO PRATICO n.9

Partita Italiana al 120. Il punteggio è: Tizio 108 – Caio 57. L'arbitro assegna un pallino da tre a Tizio. Caio contesta la decisione arbitrale e “svita”.

Che succede?

Tizio viola la disposizione di cui all'Art. 29 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. (“**MANCATO COMPLETAMENTO DELL'INCONTRO**”).

- 1. L'Atleta deve portare a termine l'incontro a meno che non sia impossibilitato a farlo.*
- 2. In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, il mancato completamento dell'incontro, quando tale condotta sia da intendersi quale forma di protesta nei confronti dell'avversario, degli Ufficiali di Gara o dell'organizzazione, comporta la confisca di eventuali premi acquisiti nonché l'applicazione congiunta delle **sanzioni dell'ammenda e della sospensione fino a tre mesi**.*

Tale norma è una specificazione del principio generale di lealtà e correttezza.

CASO PRATICO n.10

Partita Italiana al 120. Il punteggio è: Tizio 108 – Caio 57. Caio “svita”, stringe la mano ad avversario e arbitro e se ne va.

Che succede?

Tizio **NON** viola alcuna norma. Manca la **PROTESTA** che è un elemento costitutivo della fattispecie.

UFFICIALI DI GARA

Art. 41 – Illeciti degli Ufficiali di Gara

1. *Salvo che il fatto non costituisca illecito più grave, l'Ufficiale di Gara che abbia tenuto i seguenti comportamenti è soggetto alle corrispondenti sanzioni di seguito indicate:*
 - a. *Qualora rifiuti ingiustificatamente di dirigere la gara o di assolvere le altre funzioni per le quali sia stato designato, è punito con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a tre mesi;*
 - b. *Qualora non giustifichi tempestivamente l'impossibilità di adempiere alle funzioni affidategli, è punito con la sanzione dell'interdizione sino a quindici giorni;*
 - c. *Qualora non spedisca tempestivamente e con le modalità previste all'ufficio del Giudice Sportivo competente il referto, completo di eventuali osservazioni, è punito con la sanzione dell'interdizione sino ad un mese;*

UFFICIALI DI GARA

Art. 41 – Illeciti degli Ufficiali di Gara

d. Qualora non riferisca, con il referto, tutti i fatti verificatisi prima, durante e dopo la gara, dei quali abbia avuto conoscenza e che siano rilevanti per l'omologazione della stessa e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza degli organi di giustizia, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi;

e. Qualora rifiuti immotivatamente di prestare la dovuta collaborazione agli organi di giustizia, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi;

f. Qualora falsifichi il referto di gara ed eventuali documenti collegati è punito con la sanzione dell'interdizione da sei mesi sino a due anni. Nei casi più gravi può essere disposta la radiazione.

UFFICIALI DI GARA

Art. 41 – Illeciti degli Ufficiali di Gara

2. Il direttore di gara che, colpevolmente, acconsente a far iniziare o proseguire una gara in palese violazione della normativa federale disciplinante l'omologazione degli impianti da gioco e/o quella di gestione anche informatica delle competizioni, è punito con la sanzione dell'interdizione da uno a sei mesi;

3. Nei casi più gravi o di recidiva, la pena è aumentata e può essere applicata anche la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo o Elenco degli Ufficiali di Gara.

ATTENZIONE:

- 1) Il Direttore di Gara deve controllare che ci siano i certificati di omologazione dei panni;
- 2) Il Direttore di Gara deve controllare che le bilie siano omologate e munite di relativo bollino;
- 3) Il Direttore di Gara deve inserire su BiliardoGare I relativi codici.
- 4) Il Direttore di Gara deve seguire le procedure stabilite per l'utilizzo di BiliardoGare.

LA GIUSTIZIA FEDERALE

E' rivolta **SOLO** ed **ESCLUSIVAMENTE** ai tesserati.

Ha il compito di rendere **EFFETTIVA** l'osservanza delle norme qualora le stesse non fossero state "spontaneamente" seguite (con un rimedio e/o con l'irrogazione di sanzioni).

La F.I.Bi.S. non ha organi di Polizia né poteri di investigazione.

Come fanno gli Organi di Giustizia a venire a conoscenza della commissione di una irregolarità?

Articolo 3 - Obbligo di segnalazione e collaborazione

- 1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.*
- 2. In ogni caso, qualsiasi Tesserato che abbia notizia di un'infrazione disciplinare prevista e punita da questo Regolamento deve farne segnalazione al Procuratore federale.*

TUTTI I TESSERATI DEVONO COLLABORARE PERCHE' LE REGOLE VENGANO RISPETTATE!


SENZA SEGNALAZIONI E SENZA COLLABORAZIONE NON PUO' ESSERE GARANTITA L'EFFETTIVITA' DELLE NORME.

ORGANI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

PRINCIPI

Gli Organi di giustizia sono **INDIPENDENTI** ed **AUTONOMI** (cfr. Art. 3 Codice di Giustizia CONI).

Il Consiglio Federale, il Presidente ed I singoli Consiglieri **NON HANNO ALCUN POTERE COERCITIVO, DI IMPULSO O DI CONTROLLO** nei confronti degli stessi.



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(in ambito F.I.Bi.S. non ci sono Giudici Sportivi Territoriali)

COMPETENZA (art. 84):

"Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali, se istituiti, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative:

- a) alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;*
- b) alla regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;*
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;*
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;*
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara."*

AVVIO DEL PROCEDIMENTO (avanti al Giudice Sportivo):

- ***D'UFFICIO (a seguito di REFERTO trasmesso dal Direttore di Gara).***

N.B.: **IN PRIMO GRADO NON VIENE GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA.** *NON E' PREVISTA ALCUNA UDIENZA. (Principio dell'immediatezza del giudizio).*

,'
Può giudicare anche basandosi soltanto sui fatti come descritti dal Direttore di Gara (e dagli Arbitri).

GRANDE RESPONSABILITÀ QUINDI DEGLI UFFICIALI DI GARA!!!

A sua discrezione può però assumere ULTERIORI INFORMAZIONI che ritiene utili ai fini della pronuncia (art. 92).

- ***SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI (istanza presentata entro 7 giorni).***

VIENE FISSATA UN'UDIENZA PER LA DISCUSSIONE.

(Contributo di € 250,00 ripetibile in caso di accoglimento anche parziale della domanda).

TRIBUNALE FEDERALE

(Organo collegiale = Tre componenti)

COMPETENZA cd. "residuale" (art. 95):

"Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale"

AVVIO DEL PROCEDIMENTO:

- a seguito di **ATTO DI DEFERIMENTO** del Procuratore Federale (illeciti dei dirigenti = competenza esclusiva);
- a seguito di **RICORSO** della parte interessata entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto/atto e comunque entro un anno dall'accadimento (ad es.: annullamento delibere, svolgimento assemblee, vincolo sportivo, requisiti di eleggibilità) -Contributo di € 250,00 ripetibile in caso di accoglimento anche parziale della domanda-.

IL DIRITTO DI DIFESA È PIENAMENTE GARANTITO

OBBLIGO DI INSERIMENTO DI TUTTI I PROCEDIMENTI SULLA PIATTAFORMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI

Tale sistema opera come canale di scambio informazioni tra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport in linea con quanto disposto dall'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dall'art. 9, comma 2, del "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento" della Procura Generale dello Sport.

ATTIVITA' DEL PROCURATORE FEDERALE

(precedente all'atto di deferimento o alla richiesta di archiviazione)

FASE 1: **Ricevimento segnalazione**

FASE 2: **Avvio delle indagini (acquisizione documenti, audizione persone informate dei fatti)**

FASE 3: **Conclusione delle indagini**

Richiesta di Archiviazione alla Procura Generale dello Sport del CONI (notizia di illecito infondata, prove insufficienti, illecito estinto, il fatto non costituisce illecito, autore ignoto)

Trasmissione degli atti alla Procura Antidoping del CONI in caso di segnalazioni riguardanti il doping (art. 122 Reg. Giust.)



FASE 4: **Notifica di avviso di conclusione delle indagini**

FASE 5: **Termine per presentare memorie o per chiedere di essere sentito**

FASE 6: **Entro i successivi 30 giorni → Presentazione dell'atto di deferimento**

FASE 7: **Entro i successivi 10 giorni → il Tribunale Federale fissa l'udienza di comparizione**

FASE 8: **Notifica all'incolpato dell'Atto di deferimento + fissazione udienza**

FASE 9: **Svolgimento udienza**

FASE 10: **Decisione entro 90 giorni dall'Atto di deferimento (salvo eccezioni di cui all'art.110, 5° comma, Reg. Giust.)**

*I provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo o dal Tribunale Federale sono **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI** (dalla notifica o dalla pubblicazione su sito Internet). L'eventuale sospensione della loro esecutività può essere disposta solo, a seguito di reclamo, dalla Corte Sportiva d'Appello o dalla Corte d'Appello **IN VIA D'URGENZA** (prima dell'udienza e della conseguente discussione del reclamo).*

IN APPELLO (sia avanti la Corte Sportiva d'Appello sia avanti la Corte d'Appello) **SI TIENE SEMPRE L'UDIENZA.**

RECLAMO Contributo di € 500,00 ripetibile in caso di accoglimento anche parziale della domanda.
Senza il **CONTESTUALE** pagamento del contributo il reclamo è **INAMMISSIBILE.**

USO DEI "SOCIAL" ED ILLECITI DISCIPLINARI

COMPETENZA: TRIBUNALE FEDERALE (denuncia al Procuratore Federale)

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO CONI

Art.7 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di **altre persone** o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo."*

STATUTO F.I.B.I.S.

Art. 12, 2° comma -Doveri dei tesserati

"I tesserati sono tenuti (n.b.: anche -cfr. art. 6 Statuto-) all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni".

USO DEI "SOCIAL" ED ILLECITI DISCIPLINARI

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA F.I.B.I.S.

Art. 8 - Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio della Federazione e degli organi federali

*"Il tesserato che **pubblicamente**, con parole, scritti od azioni, **lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli organi federali** è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da uno a sei mesi.*

Nei casi più gravi la sanzione può essere aumentata fino a due anni."

CODICE PENALE

Art. 595 - Diffamazione

*"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (INGIURIA = offesa ad una persona presente), comunicando con più persone, **offende l'altrui reputazione**, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.*

*Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. **Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità**, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516."*

ELEMENTI OGGETTIVI:

1. Offesa all'altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali di un individuo;
2. Comunicazione a più persone (non soltanto ad una).

DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL (FACEBOOK)

La giurisprudenza è UNANIME nel ritenere che i commenti postati su Facebook aventi carattere denigratorio e/o offensivo integrino il reato di diffamazione con l'aggravante prevista all'ultimo comma (Internet = *"con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"*) trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti (Cass. 28.04.15 n. 24431, Cass. 13.07.15 n. 8328).

ATTENZIONE: anche gli **amministratori** di gruppi pubblici o privati potrebbero essere ritenuti CORRESPONSABILI della diffamazione qualora, dopo la pubblicazione del post incriminato ed eventualmente dopo segnalazione del soggetto offeso, abbiano scientemente ommesso di cancellare le frasi diffamatorie.

E se io mi limito a mettere un "like" ad un post dal contenuto diffamatorio? Posso essere ritenuto corresponsabile?



The screenshot shows a Facebook post from the page 'CORRIERE DELLA SERA / CRONACHE'. The post title is 'In sette a processo a Brindisi per un «like» messo su Facebook'. The text of the post reads: 'E' il primo caso in Italia, il reato contestato è diffamazione: i clic riguardavano dipendenti comunali accusati di essere assenteisti. L'esperto: «Difficile venga dichiarata la condanna»'. The author is listed as 'di: Claudio Del Frate'. On the right side of the post, there is a 'Attiva le notifiche di Corriere della Sera' button. Below the main post, there is a preview of another article from 'CORRIERE DELLA SERA' titled 'In arrivo ondata di gelo: neve anche in pianura' with a 'MALTEMPO' tag and a 'di Redazione Online' attribution. At the top of the screenshot, there are several promotional banners: 'FIRST MINUTE -10 DI SCONTO PASQUA Terme Dobrna, Slovenia già da € 36,00', 'mezza pensione, ingresso alle piscine, musica dal vivo + 2 BAMBINI GRATIS', and 'TERME DOBRNA HOTEL, SPA & MEDICAL CENTRE'.

In Italia non ci sono ancora sentenze di condanna, però è in corso un processo sul tema...

DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL (FACEBOOK)

Che cosa rischiano i tesserati colpevoli di diffamazione?

CONSEGUENZE DISCIPLINARI: Apertura di un procedimento avanti il Tribunale Federale a seguito di segnalazione al procuratore federale: possibile **squalifica** + **sanzione pecuniaria**.

CONSEGUENZE PENALI: Apertura di un procedimento presso l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (non federale) a seguito di presentazione di una querela: possibile condanna alla **reclusione** da sei mesi a tre anni o della **multa** non inferiore a euro 516.

CONSEGUENZE CIVILI: Obbligo di **risarcire i danni** subiti dalla persona offesa (già nell'ambito del processo penale o con autonoma causa in sede civile).

N.B.: Il tesserato che vuole proporre querela nei confronti di altro tesserato deve previamente ottenere autorizzazione dal Consiglio Federale?

La questione è dibattuta (in altre federazioni vi sono state pronunce variegate), ma, la risposta, in linea di massima, è AFFERMATIVA (e comunque, ad evitare sorprese, è meglio chiederla!).

PRESCRIZIONE (art. 117)

"Il diritto di sanzionare si prescrive entro:


- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;*
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;*
- c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;*
- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi".*

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI:

- 1) Prescrizione (vedi sopra);
- 2) Amnistia e Indulto (provvedimenti di clemenza generale emessi dal Consiglio Federale);
- 3) Grazia (provvedimento di clemenza personale emesso dal Presidente Federale) per motivi particolari e comunque quando è stata scontata almeno metà della sanzione irrogata.

PROCEDIMENTI GUN 2015-2017

Dal 2015 al 2017 sono stati giudicati n. 58 procedimenti. In particolare:



dal 2015 al 2016 incremento del 120%
dal 2016 al 2017 incremento del 281%
dal 2015 al 2017 incremento del 740%

- Sezione di provenienza: STECCA
- n. 2 Lombardia
 - n. 1 Toscana, Campania e Sicilia

- Sezione di provenienza: STECCA
- n. 3 Veneto
 - n. 2 Lombardia
 - n.1 Friuli V.G, Toscana, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

Sezione di provenienza:
STECCA (40), BOCLETTE (1), CARAMBOLA (1)

- n. 15 Lombardia
- n. 6 Piemonte
- n. 5 Veneto
- n. 4 Campania
- n. 2 Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Sardegna e Sicilia
- n. 1 Umbria e Lazio

Provenienza degli esposti periodo 2015-2017:

il 32% Lombardia
 il 13% Veneto
 il 10% Piemonte
 il 7% Campania
 il 6% per Toscana e Sicilia
 il 5% Sardegna
 il 3% per Emilia Romagna ed Abruzzo
 l'1% per Friuli V.G., Umbria, Lazio, Calabria e Puglia